



COMUNE DI ALME'
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

TESTO COORDINATO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 05 DEL 27/02/1992
MODIFICA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 18/03/1994
MODIFICA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 06 DEL 06/02/1995
MODIFICA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 08/04/2006

ART. 1

Criteri per l'assegnazione di contributi

1. **Oggetto.** Il termine "contributi" di cui al presente Regolamento comprende qualsiasi elargizione "facoltativa" disposta dal Comune sotto forma di: sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura, di cui all'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241.
2. **Finalità.** I contributi del Comune sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità di Almè, nonché alla valorizzazione ed alla tutela del territorio e dell'ambiente. Pertanto possono riguardare solo iniziative, interventi ed opere di interesse pubblico e/o di valore e di rilevanza riconosciuti rispetto alle finalità suindicate.
3. **Destinatari.** I soggetti destinatari dei contributi sono prioritariamente: gli Enti pubblici territoriali e non, gli Enti privati, le Società legalmente costituite, le associazioni, i comitati e gli organismi rappresentativi di interessi diffusi, nonché persone singole in relazione al bisogno.
4. **Importo.** I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti parametri in quanto riferibili all'attività od alla iniziativa proposta:
 - attinenza e congruenza con i programmi comunali
 - valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità di Almè, nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente
 - rilevanza territoriale
 - rappresentatività del soggetto proponente
 - rapporto tra costo previsto e risultato e ipotizzato
 - entità del contributo e/o buon esito dell'iniziativa in anni precedenti.

L'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra pagamenti e riscossioni (qualora ve ne siano) dell'iniziativa.¹

I contributi finalizzati alla valorizzazione e al funzionamento delle associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni potranno essere di importo superiore alla differenza tra pagamenti/riscossioni e/o potranno essere erogati sia pure in presenza di avanzo di cassa, purché le associazioni riceventi dichiarino di impegnarsi a destinare interamente le somme introitate dal Comune per il finanziamento delle attività programmate per il successivo anno sociale.²

Qualora nel corso del successivo anno sociale, l'associazione dovesse sciogliersi, quest'ultima è tenuta a riversare al Comune le somme ricevute e non utilizzate, nel limite dell'avanzo attivo di cassa esistente alla data dello scioglimento dell'Associazione.³

Nel caso di contributi individuali, l'importo sarà rapportato al bisogno.

ART. 2

¹ comma parzialmente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 08/04/2006

² comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 08/04/2006

³ comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 08/04/2006

Modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi

1. La domanda di contributo - in carta semplice ed a firma dell'interessato, dell'avente titolo o del legale rappresentante - sarà indirizzata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto. La domanda sarà corredata delle notizie atte ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa nonché i costi preventivi ed i ricavi presunti.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) se trattasi di Enti riconosciuti (con esclusione degli Enti pubblici territoriali): l'atto costitutivo, lo Statuto e l'indicazione del legale rappresentante
 - b) se trattasi di Enti, associazioni e organismi non riconosciuti: idonea documentazione atta a documentarne le finalità e l'indicazione della persona abilitata a quietanzare.
3. L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa, comprensivo del rendiconto economico. In presenza, tuttavia, di specifiche e particolari esigenze, il contributo potrà essere erogato in via preventiva, o per acconti, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre l'attestazione di cui al precedente comma. Il Comune, qualora abbia accertato la ricorrenza periodica di spesa a carico dell'interessato della famiglia per la cura e l'assistenza di soggetti affetti da handicaps, eroga il beneficio economico su dichiarazione dell'interessato o di chi esercita la tutela o la patria potestà.⁴⁵
4. Il Sindaco si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, ai Comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.
5. La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali sarà regolata dalle norme delle leggi stesse; in difetto di tali norme si applicano quelle del presente regolamento.
6. Alle Associazioni operanti sul territorio la Giunta Comunale può assicurare l'attribuzione di vantaggi economici anche non contributivi, prevedendo la messa a disposizione di un pacchetto di ore per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali di cui si è assicurata la preventiva disponibilità. L'attribuzione di ore verrà decisa annualmente, sulla base dei programmi presentati dalle singole società, con lo scopo di contenere la quota a carico degli utenti.

ART. 3

Riconoscimento di borse lavoro

1. Al fine di agevolare l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale di persone disabili od esposte al rischio di emarginazione, l'Amministrazione, in particolare tenendo conto dell'indicazione di cui alla legge - quadro per l'handicap n. 104 del 5.2.1992 può inserire temporaneamente presso la propria struttura, tenuto conto di

⁴ capoverso aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18/03/1994

⁵ comma parzialmente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/02/1995

una specifica relazione dell'assistente sociale, detti soggetti, riconoscendo agli stessi una borsa lavoro contenuta nel limite massimo di lire 300.000 mensili.

2. L'Amministrazione, per favorire singoli inserimenti lavorativi, interviene nei limiti previsti dalle norme vigenti e relative circolari esplicative:
 - a) contribuendo, ai sensi della normativa vigente, alla copertura parziale degli oneri sociali;
 - b) erogando Borse di Lavoro, limitate nel tempo, per inserimenti in aziende;
 - c) coprendo in parte gli oneri per l'adeguamento del posto di lavoro.
3. Per gli interventi di cui ai commi precedenti del presente articolo, quando essi siano indirizzati a favore di una singola persona, non si fa riferimento alle fasce di reddito.
4. Gli interventi di cui ai precedenti commi devono essere valutati dalla Giunta Comunale caso per caso, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del bilancio.

ART. 4

Modalità di assistenza in particolari condizioni familiari

1. Qualora ricorrano particolari condizioni familiari che inducano ad assicurare funzioni di assistenza alla persona e alla famiglia, anche su sollecitazioni di organi giudiziari o dell'assistente sociale, la Giunta Comunale, concede l'assistenza con provvedimento motivato anche in deroga alla compartecipazione all'onere economico della famiglia.